

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78: Concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia (*G. U. 11 febbraio 1927, n. 34*).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 luglio 1922, n. 1046;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di ammettere alla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana anche le aziende governative;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Colonie, di concerto con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana di cui alla legge 24 luglio 1922, n. 1046, possono essere concessi, oltre che a società civili e commerciali italiane ed a privati cittadini o sudditi italiani, anche ad aziende governative.

Art. 2.

La erogazione dei mutui concessi alle aziende governative sarà fatta secondo le norme del regolamento approvato col Regio Decreto 30 luglio 1922, n. 1088, in quanto applicabili.

Al Ministero delle colonie compete accertarsi dell'effettivo impiego delle somme mutate agli scopi pei quali sono state concesse, nonchè del regolare versamento delle rate di ammortamento comprensive del capitale e dei relativi interessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Regio Decreto 16 gennaio 1927, n. 77: Proroga e modificazione della misura delle rifusioni di cambio sulle competenze dei personali addetti alle scuole governative ed agli ambulatori medici all'estero (G. U. 11 febbraio 1927, n. 34).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 14 gennaio 1923, n. 226; 24 settembre 1923, n. 2195; 1° maggio 1924, n. 727; 21 agosto 1924, n. 1400; e 5 novembre 1925, n. 2045;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 1 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2195, e quelle dell'articolo unico del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 727.

Art. 2.

È prorogata per l'anno scolastico 1926-27 la facoltà di concedere delle rifusioni di cambio sulle competenze ai personali

delle scuole governative e degli ambulatori medici all'estero ed a quelli comandati in scuole italiane o ad Istituti superiori ed universitari indigeni.

Art. 3.

La misura massima delle rifusioni di cambio stabilita dall'articolo 2 del Regio Decreto 5 novembre 1925, n. 2045, dal corrente anno scolastico è ridotta dall'80 al 75 %, da calcolarsi in base alla media dei corsi della sterlina pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel mese precedente a quello dei pagamenti, ripartita come segue:

per la Gran Bretagna, l'Egitto e la Siria, il	75 %
per la Turchia il	65 %
per l'Austria, l'Ungheria, la Germania, la Grecia, la Bulgaria e la Spagna, il	35 %
per la Tunisia, il Marocco e l'Algeria, il	30 %
per la Polonia, il	25 %
per la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Rumania e l'Albania, il	20 %

Per gli altri paesi si applicano le norme dell'articolo 2 del Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 226.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

PATENTI DI VETTORE PER IL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI E LICENZE CONCESSE NELL' ANNO 1927 ⁽¹⁾

I. — Norme legislative per le patenti Compagnie e Piroscafi iscritti.

Il Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, stabilisce all'articolo 18, che nel Regno «nessuno può arruolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti di imbarco se non ha ottenuto dal Commissariato la patente di vettore di emigranti».

La patente è valida per un anno, soggetta ad una tassa di concessione in ragione di lire 6.000 per ogni piroscavo iscritto e vincolata ad una cauzione.

La patente per i piroscafi diretti al Nord-America, in base al Decreto 18 giugno 1922, viene rilasciata per ogni viaggio e per un solo piroscavo ed è soggetta alla tassa di lire 6.000 a favore del Fondo dell'emigrazione.

Per ottenere la patente le Compagnie Nazionali debbono presentare:

- 1°) Domanda in carta da bollo di lire 4 con l'indicazione:
 - a) del nome, stazza lorda e netta, velocità e bandiera dei piroscafi dei quali il richiedente dispone per il trasporto degli emigranti ed il numero approssimativo di emigranti che il piroscavo può portare;
 - b) linee transoceaniche da esercitarsi e porti normali di scalo;
 - c) prezzi dei noli proposti a secondo delle linee dei piroscafi, pel trasporto degli emigranti.
- 2°) I documenti comprovanti chi sia autorizzato ad usare la firma sociale in materia di emigrazione e per tutte le obbligazioni che ne derivano.
- 3°) Un certificato della competente Capitaneria di porto comprovante la qualità di armatore dei piroscafi indicati nella domanda.

(1) Il presente elenco è aggiornato al 1° marzo 1927; le eventuali variazioni saranno riportate nel « Bollettino dell'emigrazione ».

4°) Un certificato della Camera di Commercio da cui risulti che gli armatori e noleggiatori, come le persone che hanno la firma sociale in rappresentanza delle Compagnie o dei Consorzi di armatori nazionali, sono iscritti fra i commercianti.

5°) Il certificato di buona condotta.

6°) Certificato penale di data recente.

7°) Certificato di cittadinanza italiana.

Inoltre tutti gli atti fatti all'estero dovranno essere legalizzati da un R. Agente diplomatico o consolare o dal Ministero degli Affari Esteri ed a quelli scritti in lingua straniera, esclusa la francese, deve essere unita la traduzione in lingua italiana certificata conforme da un R. Rappresentante diplomatico o consolare all'estero oppure da un interprete riconosciuto da un'autorità giudiziaria nel Regno.

Le Compagnie, gli armatori e noleggiatori stranieri dovranno produrre, oltre una dichiarazione della competente autorità straniera, debitamente legalizzata, comprovante che il richiedente può disporre dei piroscafi indicati nella domanda, copia autentica dell'atto di procura, debitamente registrato, dal quale risulti la nomina del loro mandatario speciale, il quale dovrà avere il proprio domicilio in Roma od in una città porto d'imbarco, nonchè un atto autentico col quale dichiarino espressamente di sottomettersi alle leggi ed ai regolamenti vigenti nel Regno per tutto ciò che si riferisce alle operazioni di emigrazione e gli atti che ne conseguono.

Nei porti d'imbarco nei quali le Società vettrici non abbiano la sede principale, o una sede secondaria, od in cui non risieda il mandatario, la rappresentanza delle Compagnie è esercitata da Procuratori, in conformità dell'articolo 48 del Regolamento suddetto.

* * *

Le Compagnie che hanno ottenuto la patente di vettore per il 1927, sono 8 e si dividono in:

<i>Vettori nazionali</i>	n. 5
<i>Vettori stranieri</i>	n. 3

I *vettori nazionali* dispongono di n. 34 piroscafi aventi, in complesso, n. 30.051 cuccette di 3ª classe e n. 9.865 di classe.

Di questi 34 piroscafi, 9 sono adibiti ordinariamente alla linea del Nord-America, 22 a quella del Sud-America, 2 a quella del Centro-America e 1 a quella dell'Australia.

I *vettori stranieri* dispongono di 8 piroscafi, 6 dei quali appartengono alla bandiera francese e 2 a quella spagnola.

Il *numero complessivo* delle cuccette di 3ª classe installate su piroscafi stranieri è di 6.671, quello di classe n. 2.481.

Diamo qui appresso una tabella indicante le modificazioni subite nel corso degli anni 1920-1927 nella concessione delle patenti di vettore.

Avvertenze. — Non sono compresi nel presente bollettino i piroscafi che hanno compiuto il ventennio, dalla data del primo viaggio. Le operazioni di trasporto degli emigranti relative a detti piroscafi, sono determinate da speciali disposizioni del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Sono invece compresi i piroscafi che nel corrente anno compiranno il ventennio, dalla data del primo viaggio. La patente concessa a detti piroscafi è valida sino al termine indicato nella colonna « Data 1° viaggio ».

Tabella delle patenti di vettore concesse negli anni 1920-1927.

ANNI	NUMERO DELLE PATENTI CONCESSE A				Totale delle patenti concesse	NUMERO DEI PIROSCAFI ISCRITTI IN PATENTI				Totale dei piroscafi iscritti in patente	NUMERO DELLE CUCCETTE DI 3 ^a CLASSE A BORDO DEI PIROSCAFI				Totale delle cuccette di 3 ^a classe			
	Società nazionali	Società straniera				Piroscafi nazionali	Piroscafi stranieri				Nazionali	Stranieri						
		Francesi	Inglese	Spagnole			Totale Società straniera	Francesi	Inglese			Spagnoli	Totale piroscafi stranieri	Francesi		Inglese	Spagnoli	Totale cuccette piroscafi stranieri
1920.....	9	2	2	1	5	14	27	7	6	2	15	42	32.639	10.071	9.021	2.175	21.267	53.906
1921.....	9	2	2	..	4	13	32	8	3	..	11	43	44.631	9.231	4.515	..	13.746	58.377
1922.....	7	2	1	..	3	10	32	6	2	..	8	40	41.376	7.088	2.989	..	10.777	51.453
1923.....	7	2	1	..	3	10	35	6	2	..	8	43	45.289	7.088	3.374	..	10.462	55.751
1924.....	7	2	1	..	3	10	36	6	2	..	8	44	46.589	7.088	3.374	..	10.462	57.051
1925.....	5	2	2	7	36	6	6	42	44.806	7.088	7.088	51.894
1926.....	5	2	..	1	3	8	38	5	..	2	7	45	39.438	5.518	..	2.115	7.633	47.071
1927.....	5	2	..	1	3	8	34	6	..	2	8	42	30.051	4.556	..	2.115	6.671	36.722

II. — Personale amministrativo e linee di navigazione esercitate dalla bandiera italiana.

COSULICH.

Società anonima, con sede in Trieste.
Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200.000.

Direttori: comm. Brunner Arminio, Cosulich Antonio fu Callisto, Cosulich comm. Alberto fu Gregorio, comm. Moscheni Alberto.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Trieste: Jarach Lazzaro fu Giuseppe, delegato alla firma.

Genova: Lodi Alfredo, Rinaldo Serra, procuratori.

Napoli: Caputo Comincio fu Ermenegildo, procuratore.

Palermo: Luna Antonino di Giovanni, procuratore.

Messina: Buonanno Arturo fu Pasquale, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-New York.

Italia-Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires.

LLOYD LATINO.

Società anonima con sede in Genova.
Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 100.000.

Amministratore delegato: Giovannelli gr. uff. Giacomo Francesco.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Genova: Ferrando Umberto fu Francesco, delegato alla firma.

Napoli: Casalta Annunziato fu Luigi, procuratore.

Palermo: Ingrassia Emanuele, procuratore.

Messina: Tarro Giuseppe di Domenico, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires.

LLOYD SABAUDO.

Società anonima, con sede in Genova.
Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200.000.

Direttore: Marchese Renzo de la Penne fu Luigi.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

- Genova:* Verrando Eugenio - Ferrarini Guido, delegati alla firma.
Napoli: Amelio Gerardo - Arcella Domenico fu Giovanni, procuratori.
Palermo: Richichi Vincenzo, procuratore.
Messina: Barillà Gaetano, procuratore.

Linee di navigazione.

- Italia-New York.
 Italia-Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires.
 Italia-Australia.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA.

Società anonima con sede in Genova.
 Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220.000.

Direzione generale: Brunelli Cav. di Gr. Cr. prof. Domenico fu Alberto -
 Biancardi Cav. di Gr. Cr. Dionigi di Luigi.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

- Genova:* Pruzzo Giuseppe fu Girolamo - Gazzo Salvatore fu Filippo -
 Cavallo Eugenio di Giuseppe, delegati alla firma.
Napoli: Cesi Spartaco fu Beniamino - Meringolo Angelo fu Annunziato -
 Raia Salvatore, delegati alla firma.
Palermo: Balestrino Domenico fu Antonio - Oliver Riccardo di Giovanni, procuratori.
Messina: Bertelli Urbano fu Carlo - Arena Enrico di Francesco, procuratori.

Linee di navigazione.

- Italia-New York.
 Italia-Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires.
 Italia-Cuba-Centro America.
 Italia-Centro America-Sud Pacifico.
 Italia-Australia.

TRANSATLANTICA ITALIANA.

Società anonima con sede in Genova.
 Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160.000.

Direttori: Cameli comm. rag. Carlo, Massardo cav. Ettore, Rolla ragioniere Cesare.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

- Genova:* Giannetti Rodolfo fu Giacomo - Prini Angelo di Giuseppantonio delegato alla firma.

Napoli: Strada Ugo di Primo - Bruno Giovanni fu Francesco - Strada Primo di Ugo, delegati alla firma.
Messina: Furia Giacomo, procuratore.
Palermo: Guardione Raimondo, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-New York.

Italia-Rio Janeiro, Santos, Montevideo e Buenos Aires.

III. — Personale amministrativo e linee di navigazione esercitate dalla bandiera straniera.

**COMPAGNIE FRANÇAISE DE NAVIGATION À VAPEUR
 " CYPRIEN FABRE & C. ,,**

Società in accomandita per azioni.

Sede del Mandatario: Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200.000.

Mandatario: De Luca comm. Vincenzo fu Antonio.

Procuratori e delegati alla firma in materia di emigrazione.

Napoli: De Luca Adolfo di Vincenzo, delegato alla firma.

Genova: Rossi Eugenio, procuratore.

Palermo: Vilardi Luigi di Salvatore, procuratore.

Messina: Torchia Salvatore di Salvatore, procuratore.

Linee di navigazione.

Italia-New York.

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR
 (MARSIGLIA).**

Società anonima.

Sede del mandatario: Genova.

Cauzione prestata per le operazione di emigrazione lire 180.000.

Mandatario: Giovannelli gr. uff. Francesco fu Carlo.

Procuratori.

Napoli: Cessari Italo fu Oscar.

Messina: Montaperto Vincenzo fu Antonio.

Palermo:

Linee di navigazione.

Italia-Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Aires.

IV. — Piroscafi iscritti in patente nell'anno 1927.

A) BANDIERA ITALIANA.

« Cosulich ».

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON- NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1ª classe	di 2ª classe ordinarie	di 2ª classe economiche	di 3ª classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Presidente Wilson**	1912	..	12588	7105	145	222	210	794	eson.	17.7	
2	Martha Washington**	1908	..	8347	4920	88	276	...	954	16.3	15.7	
3	Belvedere*	1913	..	7420	4575	74	1162	13.46	..	12.8	..	
4	Atlanta*	1908	..	5129	3000	4	799	12.6	..	12.—	..	

* Ad un'elica. — ** 2 eliche — Macch. alternative.

« Lloyd Latino ».

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON- NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1 ^a classe	di 2 ^a classe ordinarie	di 2 ^a classe economiche	di 3 ^a classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Pincio *	1911	..	6.075	3.239	50	..	86	(a) 842	16,23	..	13,40	..	(a) Delle quali 126 in cabina.
2	Valdivia *	1911	19-3-1912	7.137	4.335	62	86	52	(b) 991	17,76	..	14,—	..	(b) Delle quali 138 in cabina.

* Alternativo - 2 eliche.

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON-NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1ª classe	di 2ª classe ordinario	di 2ª classe economiche	di 3ª classe	desunta dalla prova ufficiale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Conte Biancamano*	1925	20-11-1925	24416	14673	369	252	440	664	21.06	20.—	
2	Conte Rosso*	1921	29-3-1922	17048	9865	212	450	240	532	20.01	18.50	18.76	..	
3	Conte Verde*	1922	21-4-1923	18765	11526	410	201	..	(a) 1386	20.08	18.98	18.54	..	(a) con cuccette libere aumenta a 1784.
4	Principe di Udine**	1907	31-3-1908	7804	4570	139	classe unica		600	18.11	14.37	14.94	..	
5	Principessa Giovanna*	1923	17-4-1925	8585	5097	472	15.10	..	13.38	13.04	
6	Principessa Maria*	1923	11-3-1925	8539	5065	472	15.95	..	13.30	12.32	
7	Re d'Italia**	1906	7-4-1907	6364	3690	555	15.02	12.75	13.10	12.70	
8	Regina d'Italia**	1907	15-5-1907	6368	3692	(b) 486	14.87	12.84	12.98	12.50	(b) verranno portate a 555.
9	Tomaso di Savoia**	1907	26-11-1907	7691	4493	139	classe unica		606	17.51	14.38	14.88	..	

* 2 eliche - turbine ingranaggi. - ** 2 eliche - alternative.

« Navigazione Generale Italiana ».

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON-NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1ª classe	di 2ª classe ordinaria	di 2ª classe economiche	di 3ª classe	desunta dalla prova ufficiale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Roma *	1926	21-9-1926	32583	19358	400	236	312	708	<i>circa</i> 21	20.—	
2	Giulio Cesare *	1920	4-5-1922	21657	12826	258	306	..	1352	19.5	18.5	18.8	..	
3	Duilio *	1916	30-10-1923	24281	14657	290	333	344	723	20.91	19.3	
4	Colombo **	1915	..	12003	6508	..	313	384	408	17.—	16.4	
5	Duca d'Aosta **	1909	9-10-1909	8168	4507	..	93	..	1110	18.65	..	15.1	..	
6	Principessa Mafalda **	1908	3-4-1909	9210	5087	131	117	..	835	18.60	..	16.—	..	
7	America **	1908	..	8996	5050	38	74	62	1574	16.75	..	15.—	..	
8	Taormina **	1908	3-9-1908	8298	5106	45	104	..	1587	17.—	..	14.6	..	
9	Europa **	1907	7-5-1907	7910	4240	..	70	60	1242	15.25	..	13.2	..	
10	Re Vittorio **	1907	23-8-1908	7977	4363	100	124	..	762	(a)	..	15.4	..	(a) Esentato dalla prova.
11	Napoli **	1907	19-7-1907	6160	3483	67	90	..	328	13.50	..	12.5	..	
12	Duca Abruzzi **	1907	4-2-1908	7977	4074	..	93	..	1082	17.44	..	14.6	..	
13	Palermo **	1907	14-10-1907	6920	3844	..	50	..	764	14.30	12.—	

* 4 eliche - turbina — ** 2 eliche - alternativo.

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON-NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1ª classe	di 2ª classe ordinaria	di 2ª classe economiche	di 3ª classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Leonardo da Vinci *	1924	23-5-1925	7432	4096	84	..	92	838	15.65	14.—	14.30	..	Cabine 3ª fisse N. 64.
2	Ammiraglio Bettolo *	1923	15-9-1924	8139	4473	78	1138	15.70	..	13.52	..	Cabine 3ª fisse N. 48.
3	Nazario Sauro *	1921	17-2-1924	8150	4491	81	..	48	1102	15.20	..	13.41	..	Cabine 3ª montabili.
4	Cesare Battisti *	1920	16-9-1922	8331	4505	77	..	46	1106	14.90	..	13.75	..	Cabine 3ª montabili.
5	Giuseppe Verdi **	1915	4-11-1915	9757	5965	73	100	256	1039	17.45	16.—	Cabine 3ª fisse N. 174.
6	Dante Alighieri **	1914	10-2-1915	9737	5957	73	100	256	1038	17.52	15.96	16.17	..	Cabine 3ª fisse N. 174.

* 2 eliche - turbina. - ** 2 eliche - alternativo.

« Cyp. Fabre & C. ».

(Bandiera francese).

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON- NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1ª classe	di 2ª classe ordinarie	di 2ª classe economiche	di 3ª classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Providence *	1920	11-8-1920	11996	6694	256	168	118	(a) 296	17.—	14/15	(a) in cabina.
2	Patria *	1914	24-4-1914	11500	6600	249	135	120	(b) 900	18.22	14/15	(b) delle quali 240 in cabina

* 2 eliche - alternativo.

« Transports Maritimes ».

(Bandiera francese).

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON- NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1ª classe	di 2ª classe ordinarie	di 2ª classe economiche	di 3ª classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Florida *	1926	19-11-1926	9149	5770	93	80	56	(a) 728	16.47	(a) delle quali 120 in cabina.
2	Alsina *	1921	20- 5-1922	8727	5078	90	80	60	(b) 854	17.49	..	14.50	..	(b) delle quali 126 in cabina.
3	Mendoza *	1920	14-11-1920	8600	5000	74	80	50	(c) 865	16.70	..	14.—	..	(c) delle quali 124 in cabina.
4	Plata **	1907	29-10-1907	5579	3579	56	74	52	(d) 913	16.14	..	12.50	..	(d) delle quali 127 in cabina.

* Turbine - 2 eliche. - ** Alternativo - 2 eliche.

« **Compañia Transatlantica de Barcelona** ».
(Bandiera spagnola).

Numero d'ordine	PIROSCAFI	Anno di costruzione	Data del primo viaggio	TON- NELLAGGIO		NUMERO DELLE CUCCETTE				VELOCITÀ			OSSERVAZIONI	
				lordo	netto	di 1ª classe	di 2ª classe ordinarie	di 2ª classe economiche	di 3ª classe	desunta dalla prova speciale	raggiunta nei viaggi del			
											Nord America	Sud America		Australia
1	Reina Victoria Eugenia	1912	..	9725	6414	146	150	..	1117	16	
2	Infanta Isabel de Borbon	1912	..	9996	6314	146	150	..	998	16	

Provvedimenti concernenti il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 1927, reg. IV; F. E., fog. 65.

Portanova Dott. Ettore, Vice Segretario in prova nel ruolo amministrativo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è collocato in aspettativa per servizio militare a decorrere dal 1° febbraio 1927.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 15 febbraio 1927, reg. IV; F. E., fog. 43.

Magris Ines è nominata alunna d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, a decorrere dal 7 febbraio 1927.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 7 marzo 1927, reg. IV; F. E., fog. 58.

Il Tenente Colonnello Medico Comm. Dante Viola, reggente l'Ispettorato dell'emigrazione in Napoli, cessa da dette funzioni a decorrere dal 1° marzo 1927 ed è trasferito presso la Sede Centrale del Commissariato Generale dell'emigrazione per essere adibito ai servizi sanitari da esso dipendenti.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 7 marzo 1927, reg. IV; F. E., fog. 57.

Gerbasi Comm. Francesco, Consigliere dell'emigrazione di 2^a classe, è inviato in temporanea missione a Napoli per assumere la direzione di tutti i servizi dell'emigrazione in quel porto d'imbarco, col titolo di Ispettore dell'emigrazione, a decorrere dal 1° marzo 1927.

Decreto Commissariale 25 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 1927, reg. IV; F. E., fog. 63.

Cito Filomarino Cav. Uff. Dott. Michele, Vice Consigliere dell'emigrazione, incaricato della direzione dei servizi dell'emigrazione in Milano, è inviato in temporanea missione a Napoli con le funzioni ed il titolo di Vice Ispettore dell'emigrazione, a datare dal 1° marzo 1927.

Decreto Commissariale 25 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 1927, reg. IV; F. E., fog. 64.

Cannone Dott. Nicolò, Segretario nel ruolo amministrativo del Commissariato Generale dell'emigrazione, in temporanea missione a Napoli, è richiamato in servizio presso la Sede Centrale in Roma, a datare dal 3 marzo 1927.

Decreto Commissariale 25 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 1927, reg. IV; F. E., fog. 62.

Ferrini Cav. Dott. Guglielmo, Segretario nel ruolo amministrativo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è inviato in temporanea missione presso il Regio Ispettorato dell'emigrazione di Napoli a decorrere dal 28 febbraio 1927.

Decreto Commissariale 30 gennaio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 4 marzo 1927, reg. IV; F. E., fog. 54.

Antonibon Cav. Nob. Ippolito, Tenente Colonnello di Artiglieria nella Riserva, è nominato Delegato provinciale dell'emigrazione per la provincia di Gorizia a decorrere dal 1° febbraio 1927.

Regio Decreto 30 settembre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 1926, reg. III; F. E., fog. 265.

Vinci Comm. Dott. Adolfo, Consigliere dell'emigrazione, è incaricato temporaneamente delle funzioni di Commissario dell'emigrazione a decorrere dal 1° ottobre 1926.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 7 FEBBRAIO 1927, V, N. 17.

Ai Regi Prefetti e Questori nel Regno
e per conoscenza:

Ai Regi Delegati Provinciali ed Uffici di emigrazione nel Regno
Alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza (Gabinetto) presso il
Ministero dell'Interno.

Informo che soppressione visto passaporto deliberato da Governo francese non si riferisce a formalità relative contratti e allo espatrio lavoratori oggetto mie circolari n. 14, ai Signori Prefetti e n. 15 ai Delegati Provinciali, del 22 gennaio le quali restano immutate. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 1927, V, N. 18.

Ai Regi Ispettorati, Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione
nel Regno.

OGGETTO

Esportazione di valuta italiana
da parte di emigranti.

In seguito a recenti istruzioni emanate dal Ministero delle Finanze si comunica che nei riguardi delle *somme in contanti e in titoli equivalenti* che gli emigranti possono portare seco, le Dogane sono state autorizzate a lasciar passare fino a lire *ventimila per famiglia* fermo restando il massimo di lire *diecimila per emigrante o persona isolata* (Decreto Ministeriale 2 luglio 1926).

Per somme maggiori, l'eccedenza sarà ritirata dalla Dogana che la investirà in libretto postale a risparmio, da spedire subito allo avente diritto per mezzo del Regio Consolato del luogo di destinazione, dal quale sarà ritirata la bolletta di somme depositate consegnata dalla Dogana all'atto del ritiro dell'eccedenza di cui si tratta.

Le spese postali per tale trasmissione potranno essere tratteneute dalle Dogane sulle somme ritirate, oppure potranno essere anticipate dall'emigrante.

In relazione a quanto sopra si chiarisce che il divieto di esportazione della valuta italiana o dei titoli che la rappresentano è

applicabile anche alle cambiali, agli *chèques*, vaglia, azioni, obbligazioni e simili stilate in lire italiane, ad eccezione dei titoli di Stato, libretti postali a risparmio, libretti a risparmio emessi da Casse ordinarie di risparmio o da Istituti di Credito che le Dogane sono già state precedentemente autorizzate a non ritirare agli emigranti.

Concludendo è opportuno far comprendere agli emigranti che per le somme superiori alle 20.000 lire per famiglia o alle 10.000 lire per individuo isolato, tanto *in contanti* come in vaglia, *chèques*, cambiali, azioni ed obbligazioni stilate in lire italiane, è conveniente che provvedano precedentemente essi stessi, prima dell'espatrio, a tramutare il di più in libretti a risparmio per i quali nessun impedimento è posto all'esportazione o meglio ancora, più specificatamente, in libretti *postali* a risparmio.

Pregasi pertanto dare la più ampia pubblicità alle avvertenze di cui sopra, anche per mezzo della stampa, e comunicarle, altresì alle Compagnie di navigazione affinché provvedano da parte loro ad avvisarne i partenti singolarmente a mezzo dei propri rappresentanti.

Colla presente circolare riassuntiva si intende abrogata ogni altra precedente emanata al riguardo. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 11 FEBBRAIO 1927, V, N. 19.

A tutte le Questure del Regno
Agli Uffici di Pubblica Sicurezza di Confine
A tutti gli Ispettorati ed Uffici del Commissariato Generale.

OGGETTO

Concessione speciale ferroviaria X.

Sono pervenuti a questo Commissariato Generale quesiti relativi all'applicazione della nuova concessione ferroviaria X per gli emigranti la cui risposta sembra utile portare a notizia degli Uffici interessati:

1°) *Emigranti naturalizzati stranieri in possesso di passaporto estero.* — Questi non possono fruire della concessione non avendo il passaporto d'emigrante italiano.

Possono fruire della speciale concessione degli stranieri se entrano da un confine del Regno per imbarcarsi su nave nazionale e si trovano nelle condizioni previste dalla seconda parte della concessione.

2°) *Respinti all'imbarco.* — È in corso il quesito alle ferrovie dello Stato: quindi *per il momento non si deve emettere richiesta* per questi casi. I respinti ritornano in sede pagando la tariffa normale o con quel trattamento speciale che potrà eventualmente esser loro accordato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.

3°) A tergo della richiesta vanno scritti i nomi quali risultano dal passaporto.

Le caselle sono sei per nome ma se ne possono scrivere anche sette od otto.

Non è necessario che gli individui compresi in una medesima richiesta facciano parte di una medesima famiglia, basta che facciano lo stesso viaggio contemporaneamente.

Di fronte a *ciascun nome va posta una marca da lire due* del Fondo annullata — meno che per i minori di anni 15 — per i quali viene invece indicata l'età. Questa va calcolata all'atto del rilascio della richiesta. Però nelle richieste per il viaggio di ritorno dall'estero che sono valide per un biennio, la marca va apposta ed annullata ogni volta che il ragazzo abbia compiuto i tredici anni.

4°) I Regi Commissari a bordo sono muniti di un fascicolo di richieste; ma essi debbono servirsene *solo in casi di necessità*, quando cioè per l'ora di arrivo o per altro motivo gli emigranti non possono procurarsi la richiesta stessa. Si fa noto intanto che al porto di Napoli — Ufficio informazioni di quell'Ispettorato (Immacolatella Nuova) — funziona sempre all'arrivo dei piroscafi per la compilazione delle richieste.

Per gli altri porti saranno date notizie ulteriori.

5°) *Le concessioni per gli emigranti che partono dalla Sicilia* saranno rilasciate unicamente fino al porto di Messina e di Palermo; quelle per gli emigranti delle provincie meridionali continentali saranno rilasciate unicamente per Napoli o per Messina o per Palermo.

6°) È fatto divieto al personale di bordo di rilasciare biglietti ferroviari per la prosecuzione nell'interno del Regno, agli emigranti, salvo che non si tratti di percorso per il quale il vettore abbia assunto l'obbligo del trasporto o di trasbordo nel biglietto d'imbarco.

Gli emigranti, che debbano proseguire a loro spese, giunti nel porto di sbarco nel Regno, dovranno rivolgersi al Regio Commissario a bordo, quando vi si trovi, ovvero all'Ispettore del porto per domandare il rilascio della richiesta, onde fuire della speciale Concessione X sino alla stazione di arrivo, nel Comune di domicilio. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 17 FEBBRAIO 1927, V, N. 20.

Ai Signori Prefetti e Questori del Regno
Ai Regi Uffici di Emigrazione nel Regno
Ai Regi Uffici di Pubblica Sicurezza di confine.

OGGETTO

Visto di conferma e di aggiornamento
 sui passaporti da emigranti.

Viene segnalato che da parte di alcune Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza non si fa alcuna distinzione tra il *visto di conferma* prescritto in applicazione dell'articolo 231 della nuova legge di Pubblica Sicurezza ed il *visto di aggiornamento* per i passaporti da emigranti per l'uscita dal Regno di cui alla circolare N. 96 del 20 ottobre 1926 emanata da questo Commissariato Generale. Al riguardo si chiarisce che se il primo può sostituire il secondo, non così può valere l'inverso.

Pertanto si dispone che allorchè si dovrebbe far luogo, contemporaneamente, al visto di conferma ed a quello di *aggiornamento*, il primo, oltre al fine assegnatogli dalla legge, può sostituire a tutti gli effetti anche il visto di aggiornamento senza che si debba farne per ciò speciale menzione o modificare la prescritta formula del visto di *conferma*, che per il suo valore e ad evitare confusioni con conseguenti e penose reiezioni di emigranti alla frontiera, *deve rimanere invariata*.

È naturale, però, che in questi casi le Autorità competenti dovranno tenere conto nel rilasciare il visto di conferma delle condizioni richieste per il rilascio del visto di aggiornamento di cui alla citata circolare N. 96 del 20 ottobre 1926.

Coll'occasione si fa invito a tutti i dipendenti Ispettorati, Servizi e Delegati Provinciali dell'emigrazione di rinnovare la più ampia pubblicità a mezzo dei Podestà e della stampa locale su l'obbligo da parte dei titolari di passaporti rilasciati anteriormente al 9 novembre 1926 di richiedere il visto di conferma alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza per non essere respinti alla frontiera da dove giornalmente vengono segnalate reiezioni talvolta penose di emigranti, appunto perchè sprovvisti del predetto visto, non soltanto, ma anche perchè la prescritta formula è stata modificata a capriccio della Autorità che la rilascia mentre invece, come si è detto, *deve rimanere uniformemente invariata*.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 17 FEBBRAIO 1927, V, N. 21.

Ai Regi Ispettorati, Uffici e Delegati Provinciali dell'Emigrazione nel Regno

e per conoscenza:

Al Regio Ufficio dell'emigrazione presso la Regia Ambasciata d'Italia 50, Rue de Varenne.

OGGETTO

Carta d'identità agli stranieri
in Francia.

Per opportuna conoscenza, comunico alle Signorie Loro l'unito riassunto delle disposizioni recentemente diramate dal Ministero francese dell'Interno ai Prefetti della Repubblica in merito alla applicazione del Decreto 30 novembre 1927 (Vedi *Bollettino dell'Emigrazione* n. 1 del mese di gennaio 1927, pagina 113) concernente il rilascio della carta di identità agli stranieri. — DE MICHELIS.

RIASSUNTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARTA DI IDENTITÀ
AGLI STRANIERI IN FRANCIA.

I.

Il lavoratore straniero, che, al suo passaggio alla frontiera, non sia dichiarato tale, nel fare la domanda di carta d'identità, dovrà presentare un contratto di lavoro conforme alle prescrizioni a suo tempo concertate tra i Ministeri del Lavoro e dell'Agricoltura. Il lavoratore dovrà offrire la prova: 1°) che è entrato regolarmente (visto del passaporto), 2°) contratto di lavoro favorevolmente vistato dalle competenti Autorità francesi.

Sarà rifiutata la carta di identità a *qualunque salariato* che non presenti un contratto di lavoro vistato *favorevolmente* con destinazione al Dipartimento alla cui Prefettura spetta di rilasciare la carta di identità.

Il pagamento della tassa intera (375 franchi) non potrà sostituire la *manca*za del detto contratto.

I titolari di carta di identità a tassa ridotta (salariati, studenti, giornalisti, ecc.) assumendo altra professione (proprietari d'industria, commercianti, ecc.) dovranno rinnovare la carta d'identità a tassa intera.

Il lavoratore agricolo che passi all'industria dovrà ugualmente fare domanda di una nuova carta di identità che gli sarà concessa se potrà presentare un contratto di lavoro favorevolmente vistato di Servizi dipendenti del Ministero del lavoro.

L'attenzione dei Prefetti dovrà essere particolarmente rivolta a questi trapassi professionali.

Tre mesi di tempo sono accordati per procurarsi le carte d'identità; contravvenzioni saranno fatte ai ritardatari.

Le carte d'identità, per le quali è stata presentata domanda presso la Mairie o il Commissariat de Police *anteriamente* al 4 agosto 1926 verranno rilasciate in base all'antica tassazione di franchi 68 e franchi 10

II.

La tassa ridotta (franchi 40) si applica ai lavoratori che abbiano temperato alle formalità previste dall'articolo 5 del Decreto 30 novembre 1926 (cioè che siano in possesso del salvacondotto speciale loro rilasciato alla frontiera o che siano muniti di un contratto di arruolamento debitamente vistato dai servizi dipendenti dai Ministeri del Lavoro e dell'Agricoltura ed il cui salario non superi i 18.000 franchi annui (cioè 1.500 franchi al mese, se retribuito mensilmente e 60 franchi al giorno se il salario è ad ora o a giornata).

La rinnovazione per il 1927 della carta d'identità sarà, accordata a tassa ridotta per tutte le carte rilasciate anteriormente e portanti le menzioni « *travailleur industriel* » « *travailleur agricole* » o altra qualifica di salariato.

Spetta di diritto la carta a tariffa ridotta al lavoratore salariato che esibisce il *salvacondotto* e che, recatosi alla destinazione in esso indicata, vi eserciti la professione per la quale è stato chiamato. I lavoratori non muniti di *salvacondotto*, dovranno, come è detto più sopra, fornire la prova di essere entrati regolarmente in Francia.

È in facoltà del Ministero dell'Interno e dei Prefetti di esaminare i casi singoli dei salariati che non siano in grado di pagare la tassa intera di 375 franchi. A questi, anche se non soddisfino alle condizioni suddette, potrà essere accordata d'ufficio la tassa ridotta.

I fittavoli e mezzadri godranno della tassa ridotta a condizione che non impieghino *normalmente altra mano d'opera* che quella dei componenti la famiglia.

Saranno ritenuti indigenti e saranno quindi dispensati dal pagamento di qualsiasi tassa, le persone nelle condizioni previste dalla legislazione generale, una dichiarazione conforme della Mairie del luogo di residenza darà luogo ad un'inchiesta per ogni singolo caso.

La moglie, i figliuoli (di età superiore ai 15 anni) e gli ascendenti, suoceri compresi, avranno, per rapporto alla carta d'identità, il trattamento riservato al titolare, sostegno principale della famiglia.

I figliuoli salariati, i quali avanzino per la prima volta domanda di carta di identità, non avranno diritto alla tassa ridotta che solo nel caso che essi siano entrati in Francia con i genitori anteriormente al compimento del 15° anno di età. Coloro i quali sono entrati dopo il compimento del 15° anno detta tassa ridotta in quanto saranno muniti di un contratto di lavoro o di *apprentissage*.

III.

Il contratto di lavoro, per un periodo inferiore a sei mesi, comporta una carta d'identità valevole soltanto il periodo di locazione d'opera. Se il contratto di lavoro prevede la durata di sei mesi o più, la validità della carta d'identità sarà un anno.

Sulla carta d'identità sarà fatta una menzione dei termini principali espressi dal contratto di lavoro.

Salvo eccezioni, per impossibilità materiale di pagamento la tassa dovrà essere pagata alla presentazione della carta d'identità. Le quattro fotografie da rimettere in occasione della domanda di carta d'identità, dovranno essere prese di faccia e senza cappello.

CIRCOLARE 19 FEBBRAIO 1927, V. N. 23.

Ai Regi Prefetti e Questori nel Regno

e per conoscenza:

Alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza.

Ministero Interno (Gabinetto).

A modifica di quanto detto alla lettera C) del telesspresso circolare di questo Commissariato Generale n. 14 del 22 gennaio u. s., informo le Signorie Loro che, con successivo provvedimento, il Governo francese ha stabilito che tutte le lettere di convocazione (lettres de rappel) riferentisi fogli congedi stagionali, per essere riconosciute valide agli effetti ammissione Francia devono essere vistate dal *Service de la Main d'Oeuvre étrangère presso il Ministero del Lavoro a Parigi*. Analogo visto è indispensabile per validità congedi temporanei.

Ricordo, ad ogni buon fine, che tanto i lavoratori che ritornano in Francia con fogli di congedo stagionali e lettera di convocazione vistata come sopra, quanto quelli che vi ritornano con fogli di congedo temporaneo od occasionale, debbono essere muniti della regolare carta di identità rilasciata dalle Autorità francesi durante il loro soggiorno in quella Repubblica. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 19 FEBBRAIO 1927, V, 25.

Ai Signori Prefetti e Questori del Regno, ai Regi Consoli all'estero

e per conoscenza:

Ai Regi Uffici di emigrazione nel Regno ed all'Estero.

Ai Regi Uffici di Pubblica Sicurezza di Confine.

OGGETTO

Rinnovazione dei passaporti
da emigrante.

Come è noto, il passaporto è valido un anno e quando è scaduto da non più di un mese, può essere rinnovato a norma dell'articolo 2 del Decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, da una delle Autorità competenti a rilasciarlo, senza che sieno osservate tutte le formalità di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, che si sono richieste all'atto del rilascio.

La rinnovazione dei passaporti da emigrante non deve però eseguirsi, come viene tuttora praticato specialmente all'estero malgrado le raccomandazioni fatte, mediante apposita annotazione sullo stesso passaporto scaduto o prossimo a scadere, conformemente a

quanto si pratica per i passaporti di classe secondo la *facoltà* (non prescrizione) di cui al citato articolo 2 del Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, ma devesi invece far luogo al rilascio di un *nuovo passaporto*, come del resto comporta lo stesso modulo di passaporto così ideato appositamente per la precitata ragione. Nella considerazione però che si tratta in sostanza di una rinnovazione, le Autorità competenti dovranno attenersi alle norme prescritte per la rinnovazione, esentando l'interessato dalle formalità che si sono richieste per il rilascio del primo, semprechè consti alle predette Autorità che il richiedente si trovi nelle condizioni volute per ottenere il passaporto.

Eventualmente, e qualora lo si ritenga opportuno, sul nuovo passaporto rilasciato a titolo di rinnovazione del precedente, si autorizza il riporto della seguente annotazione:

« Il presente passaporto viene rilasciato a titolo di rinnovazione del passaporto n. . . . rilasciato in data... dal... ».

Se invece si sono richieste per il rilascio del nuovo passaporto tutte le formalità di cui all'articolo 2 del citato Regio decreto 31 gennaio 1901, non vi si dovrà riportare alcuna annotazione, non trattandosi più di una rinnovazione ma di un rilascio *ex-novo*.

Si rammenta che la busta-custodia dovrà essere rinnovata anch'essa ad ogni rinnovo di passaporto, ritirando unitamente al passaporto scaduto la precedente busta-custodia, anche se in buono stato, per non lasciare in circolazione buste-custodia che potrebbero eventualmente servire a conferire autenticità a passaporti falsi o alterati.

Coll'occasione si rammenta inoltre che le buste-custodia per passaporti, comunque ritirate agli emigranti, dovranno essere spedite periodicamente a questo Commissariato Generale in piego raccomandato per pacco postale. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 21 FEBBRAIO 1927, V, N. 26.

Ai Regi Ispettorati, Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Concessione speciale ferroviaria X.

È accaduto che alcuni comuni, non tenendo conto delle nuove disposizioni relative alle facilitazioni ferroviarie concesse agli emigranti abbiano rilasciato a costoro le richieste le quali per essere state rilasciate da Autorità non competenti e sprovviste delle prescritte marche speciali pro-Fondo Emigrazione, non sono state considerate valide dalle biglietterie ferroviarie di stazione, talchè gli emigranti hanno dovuto pagare il biglietto intero.

Si rammenta che il rilascio delle richieste della concessione X unica per emigranti, subentrata alle antiche concessioni X-XI e XX, è riservato per legge alle Regie Questure ed agli Ispettorati di emigrazione.

Pertanto i Podestà dei Comuni, conformemente alle istruzioni ricevute dal Commissariato Generale dell'emigrazione, devono limitarsi ad indicare alle Regie Questure, la stazione di partenza e quella di Confine per la quale deve essere rilasciata la richiesta, trasmettendo, unitamente all'importo della tassa devoluta per i passaporti, l'ammontare di tante marche da lire 2 quanti sono i richiedenti di età superiore agli anni 15.

Eventualmente gli emigranti possono rivolgersi all'uopo direttamente alle Regie Questure od agli Ispettorati di emigrazione.

La durata della richiesta agli effetti dell'emissione del biglietto ferroviario a tariffa ridotta è di due mesi per il viaggio di andata all'estero e di due anni per il viaggio di ritorno; gli emigranti possono quindi richiedere contemporaneamente, se lo credono opportuno, anche quella per il viaggio di ritorno, rimettendo l'importo delle marche necessarie come è detto sopra ed anche rivolgendosi direttamente alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza o di emigrazione.

Le richieste per il ritorno sono anche rilasciate dai Regi Consolati ed Uffici di emigrazione all'estero, nonchè da quelli alle stazioni di confine ed in mancanza dagli Uffici di Pubblica Sicurezza di confine ai quali gli emigranti possono eventualmente rivolgersi, qualora non ne siano provvisti o non abbiano avuto modo di rivolgersi ad un Consolato Italiano.

Pregasi i dipendenti Uffici di dare la massima pubblicità a mezzo della stampa provinciale e regionale alle presenti notizie affinchè gli inconvenienti segnalati non abbiano più a verificarsi.

Mi si dia assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 4 MARZO 1927, V, N. 28.

Ai Signori Prefetti e Questori del Regno

e per conoscenza:

*Ai Regi Ispettori, Uffici e Delegati Provinciali d'emigrazione nel Regno
Agli Uffici di Pubblica Sicurezza di Confine.*

OGGETTO

Controllo dei passaporti da emigrante.

Con riferimento alla Circolare n.7 dell'8 gennaio u. s. in cui si disponeva l'invio di una terza fotografia dei titolari dei passaporti da emigrante rilasciati a partire dal 1° febbraio corrente, si conferma

che detta terza copia deve essere inviata all'Ispettorato di emigrazione del porto di imbarco o allo Ufficio di Confine del Commissariato Generale dell'emigrazione, e non come è accaduto in qualche caso al Commissariato di Pubblica Sicurezza del porto od allo scalo portuale o della stazione di confine.

Per opportuna conoscenza si dà qui appresso l'elenco dei porti sedi di Ispettorato e delle stazioni di confine sedi di Uffici di emigrazione ai quali debbono essere inviate le fotografie in parola:

Genova, Napoli, Livorno, Messina, Palermo, Trieste, Ventimiglia e Bardonecchia (*e non già Modane situata in territorio francese e sede soltanto della Regia Dogana*).

Invece per gli altri transiti ferroviari di frontiera e scali portuali (Domodossola, Como S. Giovanni, Brennero, S. Candido, Tarvisio, Piedicolle, Postumia, Fiume, Pola, Venezia, Ancona, Bari, Brindisi, Taranto, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Trapani ecc.) le fotografie in questione devono essere trasmesse e concentrate all'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Confine o dello scalo portuale non essendo finora stati istituiti colà Regi Ispettorati di emigrazione di porto o Uffici di Confine.

Per facilitare poi e rendere più spedito il controllo all'imbarco la fotografia stessa deve essere accompagnata, oltre che dalle indicazioni relative al passaporto anche dal nome del piroscafo e dalla data di partenza che si possono rilevare dal certificato di assicurato imbarco per gli emigranti transoceanici.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.
